

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022	Allegato 2
	Procedura di segnalazione e gestione delle segnalazioni pervenute	

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2020-2022

Procedura di segnalazione e gestione delle

segnalazioni pervenute

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022	Allegato 2
	Procedura di segnalazione e gestione delle segnalazioni pervenute	Pag. 1

Art. 1 - Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il soggetto destinatario delle segnalazioni.

Egli provvede ad avviare l'istruttoria di accertamento e di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art 54 bis comma 1 D.Lgs. 165/2001, il segnalante potrà rivolgersi in alternativa all'ANAC (mediante le modalità indicate dall'Autorità sul proprio sito Internet istituzionale), ovvero presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria o Contabile.

TRATTAMENTO DATI

Titolare del trattamento è l'Agenzia della mobilità piemontese, con sede in corso Marconi, 10 – 10125 Torino.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e il personale coadiuvante dell'istruttoria individuato nei successivi articoli sono specificamente designati quali incaricati al trattamento dei dati.

L'informativa, redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 Regolamento Europeo 2016/679 è consultabile sul sito Internet all'indirizzo <http://mtm.torino.it/it/agenzia/chi-siamo/informativa-privacy-e-cookies>.

Art. 2 - I soggetti che possono fare la segnalazione

Le segnalazioni di illeciti, di irregolarità e di condotte corruttive possono essere effettuate dai dipendenti dell'Agenzia della mobilità piemontese.

Ai sensi dell'art. 54 bis, comma 2, le tutele previste dall'articolo stesso si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Agenzia, nel caso in cui segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con l'amministrazione.

Fermo restando quanto sopra, le segnalazioni tramite piattaforma informatica possono essere effettuate anche da coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze dell'Agenzia, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico, ai collaboratori a qualsiasi titolo di operatori economici fornitori di beni e servizi dell'Agenzia nonché concessionari di servizi di trasporto pubblico locale cui sono estesi gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dell'Agenzia.

Art. 3 - Procedura per la segnalazione

L'Agenzia ha adottato una piattaforma dedicata che è in grado di gestire le segnalazioni in modo trasparente attraverso un iter procedurale definito con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria, di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante consentendogli la verifica dello stato di avanzamento dell'istruttoria e di garantire la sicurezza delle informazioni raccolte.

I dipendenti, I lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Agenzia potranno effettuare la segnalazione accedendo alla piattaforma, denominata "Whistleblowing Agenzia mobilità piemontese", tramite specifico collegamento presente sul sito internet dell'Agenzia, in Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - [Segnalazioni di illecito – whistleblower](#).

La piattaforma presenta al segnalante una serie di campi da compilare di cui alcuni, contrassegnati da asterisco, sono obbligatori ai fini della presentazione della segnalazione stessa; è anche possibile allegare documenti a supporto, i quali potranno essere integrati fino alla conclusione dell'iter.

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022	Allegato 2
	Procedura di segnalazione e gestione delle segnalazioni pervenute	Pag. 2

Una volta effettuata la segnalazione, verrà generato un codice identificativo di sedici cifre, da utilizzare per verificare lo stato della segnalazione e il relativo esito, nonché per integrare eventualmente quanto già caricato.

Verrà utilizzato esclusivamente lo strumento della piattaforma informatica per qualsiasi comunicazione da parte del RPCT nonché per la verifica dell'esito della segnalazione.

Non sono consentite segnalazioni in forma diversa da quella telematica, né anonime.

Art. 4 -I contenuti della segnalazione

Il *whistleblower* si avvale della procedura per segnalare le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza direttamente in ragione del proprio rapporto di lavoro, apprese in virtù del ruolo ricoperto o casualmente in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

Le condotte illecite oggetto della presente procedura riguardano ogni forma di condotta attiva o passiva che contrasti con le norme, con le prassi amministrative, e le misure organizzative dell'Ente.

Come precisato nel documento delle Linee Guida ANAC *"Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni meritevoli di tutela comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I, del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari, disciplinate rispettivamente agli artt. 318, 319 e 319-ter del predetto codice), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché i fatti in cui a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ivi compreso l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ai casi di sprechi, nepotismo, demansionamenti, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro"*.

Il *whistleblower* fornisce tutti gli elementi utili a stabilire la fondatezza della condotta illecita oggetto della segnalazione tali da consentire l'avvio dell'istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti descritti.

A tal fine, è necessario che la segnalazione contenga preferibilmente le seguenti informazioni:

- a) una chiara, dettagliata e completa descrizione dei fatti illeciti;
- b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si sono verificati i fatti;
- c) le generalità dei soggetti coinvolti;
- d) le generalità di altri soggetti che possono riferire sul fatto;
- e) l'indicazione di eventuali imprese o altre persone giuridiche coinvolte;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la fondatezza e la sussistenza dei fatti illeciti ovvero delle condotte segnalate.

Art. 5 -Attività di accertamento della segnalazione. Esito e comunicazioni.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il soggetto destinatario delle segnalazioni. Egli provvede ad avviare l'istruttoria di accertamento e di verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento materiale delle attività sopra evidenziate, se del caso, della collaborazione del Responsabile dell'U.O. Giuridico contratti e personale dell'Agenzia, che è tenuto al rispetto dei vincoli di riservatezza previsti dalla legge.

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022	Allegato 2
	Procedura di segnalazione e gestione delle segnalazioni pervenute	Pag. 3

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archivarla.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione, in relazione alla natura della violazione provvederà:

- a presentare denuncia all'Autorità competente;
- a comunicare l'esito dell'accertamento agli organi ed alle strutture competenti affinché adottino gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dell'Ente.

All'esito dell'istruttoria, si procederà a comunicare al segnalante le iniziative intraprese a seguito del procedimento di segnalazione.

Il termine per la conclusione del procedimento viene fissato in 120 giorni naturali e consecutivi, dalla data del ricevimento della segnalazione, fatta salva la proroga dei termini se l'accertamento risulta particolarmente complesso.

I soggetti interni all'Amministrazione informano il RPCT dell'adozione di eventuali provvedimenti di propria competenza.

Art. 6 - La tutela della segretezza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione da qualsiasi soggetto deputato alla gestione del procedimento.

Ai sensi dell'art. 54 bis comma 3 D.Lgs. 165/2001 l'identità non potrà essere rivelata:

- nell'ambito del procedimento penale nei limiti e nei modi previsti dall'art. 329 del Codice di procedura Penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del segnalato, salvo che la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato e previo consenso del segnalante.

In quest'ultimo caso il Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) procederà a valutare, su richiesta dell'interessato e ascoltato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, se ricorra il requisito di indispensabilità della conoscenza del nominativo del segnalante e motiverà adeguatamente la sua scelta.

Art. 7- Trasmissione della documentazione e tutela dell'identità del segnalante

Qualsiasi documento successivamente prodotto relativo alla segnalazione ometterà i dati anagrafici e identificativi del segnalante in modo da garantire la piena tutela della sua riservatezza.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'Amministrazione, verrà inoltrato solo il contenuto della segnalazione, eliminando ogni riferimento al soggetto segnalante.

Nel caso di trasmissione all'Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti, ANAC la trasmissione avverrà con le precauzioni del caso e mettendo in evidenza che si tratta di segnalazione ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. 165/2001.

Ai sensi dell'art 54 bis comma 4, la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti Legge 241/1990 e s.m.i.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Art. 8 -Segnalazione di discriminazioni

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022	Allegato 2
	Procedura di segnalazione e gestione delle segnalazioni pervenute	Pag. 4

Il dipendente, a seguito della segnalazione effettuata, non potrà essere:

- sanzionato;
- trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro;
- demansionato;
- licenziato.

Il dipendente (anche mediante il tramite delle organizzazioni sindacali) che ritiene di aver subito misure ritorsive, ne dà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale informa il Dipartimento della Funzione Pubblica o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Qualora l'ANAC, nel corso della sua istruttoria, accerti l'adozione di misure discriminatorie applicherà le sanzioni previste dall'art. 54 bis comma 6, del D.Lgs. 165/2001.

Gli atti discriminatori o ritorsivi sono nulli. È previsto inoltre il reintegro nel posto di lavoro nel caso in cui il segnalante sia stato licenziato a causa della segnalazione effettuata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 54 bis comma 7 è l'Amministrazione a dover dimostrare che le misure ritenute discriminatorie o ritorsive adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Art. 9 - La responsabilità del segnalante

La tutela nei confronti del segnalante cessa nel caso sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i reati commessi con la segnalazione stessa ovvero la sua responsabilità civile nei casi di dolo o colpa grave.